



Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari: la legge 262/05 e le novità introdotte dal Decreto Pinza

Avv. Simonetta Candela  
Partner, Clifford Chance

**CLIFFORD  
CHANCE**

Asstel – Roma, 9 Maggio 2007

## Indice

---

- La nomina e l'identità del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari
- La natura del rapporto di lavoro e le problematiche giuslavoristiche
- Le responsabilità civilistiche

## Premessa: le modifiche al TUF introdotte dalla L. 262/2005 e dal successivo Decreto Pinza

- La legge 262/2005 (Legge sul Risparmio) ha introdotto nel TUF significative novità tra cui la nuova figura del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari (articolo 154 *bis*).
- La nuova disposizione normativa, successivamente emendata dal D. Lgs. 29 Dicembre 2006, n. 303 (meglio noto come “Decreto Pinza”), conferisce espressa rilevanza al processo interno di predisposizione del progetto di bilancio e, in genere, ai principali documenti informativi concernenti lo stato finanziario delle società.
- L’art.154 *bis*, articolato in 6 commi, delinea ruolo, modalità di nomina e responsabilità della nuova figura.



La nomina e  
l'identità del  
Dirigente Preposto  
alla redazione dei  
documenti  
contabili societari

## Art. 154 *bis* comma 1 del TUF: la nomina e l'identità del “Dirigente Preposto”

---

*“Lo statuto prevede i requisiti di professionalità e le modalità di nomina di un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, previo parere obbligatorio dell’organo di controllo”.*

## Le modalità di nomina e revoca del “Dirigente Preposto”

---

- L'articolo 154 *bis*, comma 1, del TUF evidenzia come sia rimessa all'autonomia statutaria la determinazione delle modalità di nomina;
- Le società potranno attribuire il potere di nomina/revoca all'organo amministrativo nel suo complesso ovvero all'assemblea dei soci. Se ne sconsiglia, invece, l'attribuzione al presidente del CdA e/o agli amministratori delegati onde evitare di inficiare la necessaria autonomia ed indipendenza del Dirigente Preposto;
- Nessun potere di nomina spetterà all'organo di controllo, chiamato invece a fornire un parere obbligatorio (ma **non vincolante**);
- Lo statuto potrà, altresì, individuare le modalità di revoca (ad es. indicandone gli eventuali motivi) nonchè la durata dell'incarico.

## L'identità del "Dirigente Preposto": i requisiti di onorabilità e professionalità

- In aggiunta alle modalità di nomina, il legislatore ha rimesso all'autonomia statutaria anche l'individuazione dei requisiti di professionalità del Dirigente Preposto, che dovranno aggiungersi ai requisiti di onorabilità già previsti dall'art. 147-*quinquies* TUF, ai sensi del quale:  
*"I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e di direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'articolo 148 comma 4".*

## L'identità del "Dirigente Preposto" (segue)

Sul testo dell'art. 148, comma 4, del TUF, è intervenuta la Legge sul Risparmio, che ne ha così modificato il testo:

<i>Testo previgente</i>	<i>Testo attuale</i>
Con regolamento del Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite la CONSOB, la Banca d'Italia e l'ISVAP, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio. Si applica l'art. 13, comma 2. <i>(omissis)</i>	Con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, dal Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentite la CONSOB, la Banca d'Italia e l'ISVAP, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo di gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica. <i>(omissis)</i>

## L'identità del "Dirigente Preposto" (segue)

<b>Art. 3 DM n. 468/1998</b>	<b>Art. 5 DM n.161/1998</b>
Relativo ai requisiti di onorabilità di soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio e SICAV.	Relativo ai requisiti "di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali delle banche e delle cause di sospensione".
Le cariche non possono essere ricoperte: a) da coloro si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza ex art. 2382 c.c.; b) da chi sia stato sottoposto a misura di prevenzione disposta dall'autorità giudiziaria, anche a quelle inerenti situazioni di tipo mafioso; c) da chi sia stato condannato con sentenza irrevocabile a pena detentiva: 1) per i reati previsti dalle norme che disciplinano il settore bancario, finanziario o assicurativo; 2) per i reati societari previsti dal c.c. 3) per altri reati, anche contro la p.a.	Le cariche non possono essere ricoperte: a) da coloro si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza ex art. 2382 c.c.; b) da chi sia stato sottoposto a misura di prevenzione disposta dall'autorità giudiziaria, anche a quelle inerenti situazioni di tipo mafioso; c) da chi sia stato condannato con sentenza irrevocabile a pena detentiva: 1) per i reati previsti dalle norme che disciplinano il settore bancario, finanziario o assicurativo; 2) per i reati societari previsti dal c.c. 3) per altri reati, anche contro la p.a.

## L'identità del "Dirigente Preposto": i requisiti di professionalità

Per quanto consta i requisiti di professionalità, in assenza di specifiche indicazioni contenute nella legge, si potrà fare riferimento ai medesimi principi contenuti nei summenzionati DM, che, in particolare, prevedono l'aver maturato una significativa esperienza, attraverso, tra l'altro:

- a) attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi;
- b) attività professionali in materie attinenti il settore in cui il Dirigente Preposto sarà chiamato ad operare
- c) attività di insegnamento universitario in materie giuridiche o economiche;
- d) funzioni amministrative o dirigenziali presso enti pubblici o privati che comportino la gestione di risorse economico-finanziarie, ovvero
- e) qualsivoglia altro criterio oggettivo che possa comprovare la professionalità, l'esperienza e l'autorevolezza del soggetto prescelto a ricoprire l'incarico.

## Il parere obbligatorio dell'organo di controllo

Non è chiaro se il parere dell'organo di controllo debba riferirsi:

a) all'atto della nomina del DP e, in tal caso:

- consista in una valutazione (positiva o negativa) del candidato, e/o
- consista in un giudizio sulla conformità della nomina rispetto alle previsioni statutarie;

b) oppure, sia da riferirsi all'atto della modifica dello statuto e, in tal caso:

- consista in un giudizio circa la rispondenza delle previsioni statutarie sottoposte alla decisione dell'assemblea al dettato legislativo, e/o
- consista in un giudizio sul merito delle scelte concernenti il livello di professionalità richiesto e sul soggetto delegato alla nomina;

In linea di principio, si ritiene che l'attività dell'organo di controllo rientri nella più vasta funzione del "controllo di legalità". Lo stesso sarà quindi tenuto ad esprimere nel complesso il proprio parere rispetto non solo alle modalità di nomina, ma anche rispetto alla verifica del possesso dei requisiti richiesti per la nomina del candidato nonché rispetto all'adeguatezza dei requisiti di professionalità previsti dallo statuto rispetto alla struttura organizzativa dell'impresa.



La natura del  
rapporto di lavoro  
e le problematiche  
giuslavoristiche

## La natura del rapporto di lavoro e le problematiche giuslavoristiche

- Individuazione della nuova figura all'interno del contesto organizzativo aziendale
- Compatibilità dell'incarico con altre figure societarie
- Remunerazione
- Correlazione tra il mandato e il sottostante rapporto di lavoro subordinato

## La natura del rapporto di lavoro

- È opinione prevalente quella di ritenere che il Dirigente Preposto debba essere necessariamente un lavoratore legato alla società da un **rapporto di lavoro subordinato**, con mansioni di particolare rilievo ed autonomia di direzione;
- Questa tesi è supportata sia dalla terminologia impiegata nella rubrica dello stesso articolo 154 *bis* del TUF (ove si utilizza il vocabolo "dirigente", rinviando ad un soggetto vincolato da un rapporto di lavoro subordinato con la società), sia in ragione di quanto statuito nel sesto comma dell'articolo medesimo che, affrontando il tema della responsabilità, fa espressamente salve le azioni esercitabili sulla base di un rapporto di lavoro con la società.

## L'individuazione del nuovo soggetto nel contesto societario

### Art. 154 bis, comma 4 del TUF

*“Il consiglio di amministrazione vigila affinché il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari disponga di **adeguati poteri e mezzi** per l'esercizio dei compiti a lui attribuiti ai sensi del presente articolo, nonché sul rispetto effettivo delle procedure amministrative e contabili”*

## I mezzi e i poteri previsti dalla legge

L'articolo 154 bis, comma 4, prevede che al Dirigente Preposto siano conferiti mezzi e poteri adeguati per esercitare al meglio le sue funzioni.

- A livello di mezzi:
  - a) dotazione di personale, in numero sufficiente e con le idonee qualifiche professionali, che possa opportunamente coadiuvare l'operato del dirigente;
  - b) dotazione di strumenti di controllo di gestione, anche informatici, sia *hardware* che *software*, per la società e tutte le sue eventuali controllate, e relativi poteri di spesa in relazione ai necessari investimenti;
- A livello di poteri:
  - a) legittimazione ad acquisire informazioni e notizie con la possibilità di verificarle e controllarle, sia all'interno della società ai livelli gerarchici equivalenti e superiori, sia nelle *lines* gerarchiche inferiori da esso non direttamente dipendenti;
  - b) autorizzazione ad esercitare i poteri di cui sopra nei confronti degli organi societari e delle gerarchie della società controllate il cui bilancio è oggetto di consolidamento, sia ai fini della acquisizione delle conoscenze che del relativo controllo.

I poteri e la dotazione di mezzi potranno essere stabiliti direttamente nello statuto o, in alternativa, definiti da una specifica decisione degli amministratori, tenuto conto delle dimensioni e della specificità dell'impresa.

## Lo “status” del Dirigente Preposto: l’attribuzione del ruolo al c.d. CFO e connesse problematiche

- In considerazione dei poteri e della disponibilità di mezzi previsti dalla legge in funzione dell’attribuzione di responsabilità soggettive, il Dirigente Preposto è sicuramente una figura apicale all’interno della organizzazione aziendale, in linea di riporto diretta del DG o del CdA;
- Nella maggioranza dei casi il c.d. CFO (*Chief Financial Officer*), meglio definito nel contesto italiano come Direttore Finanziario, sarà la figura maggiormente idonea a rivestire il nuovo incarico delineato dalla Legge sul Risparmio;
- La designazione del CFO potrebbe, tuttavia, presentare qualche controindicazione:
  - nelle realtà aziendali particolarmente complesse, ove esso abbia compiti talmente ampi da non consentire un controllo diretto sulla contabilità e sui relativi processi; ovvero
  - nelle realtà aziendali in cui l’attività dello stesso Direttore Finanziario sia prevalentemente o esclusivamente concentrata sulle aree finanziarie *tout court*, diverse dall’amministrazione e controllo.

## Compatibilità del ruolo di “Dirigente Preposto” rispetto ad altri incarichi societari

**Dirigente Preposto / Consigliere:** in linea di principio, non si ravvisa una vera e propria incompatibilità, anche se occorre considerare che il CdA è, per legge, il responsabile ultimo del sistema di controlli e, per espressa previsione del Decreto Pinza, è tenuto a vigilare sull’attività del DP. Inoltre, la *ratio* della legge sembrerebbe maggiormente orientata verso l’ampliamento dei soggetti “responsabili” anziché verso la relativa concentrazione.

**Dirigente Preposto / Direttore Generale:** anche per questa figura non si ravvisa una esplicita incompatibilità, considerate altresì le modifiche introdotte dal Decreto Pinza al comma 2 (eliminazione del riferimento alla figura del D.G., in origine chiamato a compartecipare alle attestazioni sulle comunicazioni sociali diffuse al mercato). Il riferimento permane tuttavia agli artt. 164 *quater*, *quinquies*, *sexies* relativamente agli obblighi delle società italiane rispetto alle controllate/collegate in paesi *off-shore*.

**Nomina di 2 o più Dirigenti Preposti:** sia la *ratio* che l’interpretazione letterale della legge porta ad escludere la possibilità di una duplice o triplice nomina anche se non è ravvisabile una esplicita indicazione in senso negativo.

## Altre problematiche giuslavoristiche

- **La remunerazione:** la legge non prescrive che i compiti attribuiti al Dirigente Preposto siano specificatamente remunerati (in aggiunta alla retribuzione già percepita in qualità di dirigente). Ci si può chiedere pertanto se l'incarico possa essere fatto rientrare nell'alveo del mandato (artt. 1703 e ss c.c.) che, per sua natura, si presume oneroso.
- **La durata dell'incarico:** potrà essere sia a tempo determinato che a tempo indeterminato. Aspetti problematici potrebbero venire in rilievo nel caso in cui l'assunzione in qualità di dirigente sia connessa con l'incarico societario.
- **La revoca dell'incarico e il recesso dal rapporto di lavoro**
  - ingiustificatezza del licenziamento – profili risarcitori
  - illiceità dei motivi – nullità del provvedimento
  - onere della prova



## Le responsabilità civilistiche del Dirigente Preposto

## Le responsabilità civilistiche del Dirigente Preposto

### Art. 154 *bis*, comma 6, del TUF

*“Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, in relazione ai compiti loro spettanti, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società”.*

## Le responsabilità civilistiche (segue)

In relazione alle competenze a lui spettanti il DP potrà essere sottoposto ad un duplice regime di responsabilità civilistiche:

Responsabilità degli amministratori	Responsabilità del dipendente
<ul style="list-style-type: none"><li>■ L'azione di responsabilità ex art. 2392 c.c. viene decisa dalla assemblea degli azionisti;</li><li>■ L'azione di responsabilità ex art. 2392 c.c. potrà essere rinunciata o transatta solo dopo il passaggio attraverso l'assemblea dei soci, con i diritti di veto delle minoranze indicati nell'art. 2393, comma 5, c.c.;</li><li>■ Prescrizione quinquennale.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Le azioni relative al solo rapporto di lavoro saranno, di regola, promosse dall'organo amministrativo;</li><li>■ L'azione sociale di responsabilità basata sul rapporto di lavoro può essere transatta o rinunciata direttamente dagli amministratori senza il passaggio assembleare.</li><li>■ Prescrizione decennale.</li></ul>

## Le responsabilità civilistiche (segue)

### ■ Responsabilità del dirigente e disciplina degli amministratori:

- Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari assume personalmente la responsabilità civile nei confronti di chiunque possa avere subito un danno causato dalla violazione dei doveri impostigli dalla legge e dallo statuto. Tale responsabilità, derivante dalla estensione dei precetti contenuti negli artt. 2392 e ss. del codice civile, ha duplice natura:
  - a) contrattuale (segnatamente verso la società, verso gli altri organi societari, compresi gli amministratori, e verso i creditori sociali);
  - b) extracontrattuale (verso i soci e i terzi *uti singuli*);
- Il dirigente potrà quindi essere chiamato a rispondere non soltanto del suo comportamento illecito nei confronti della società ex art. 2392 c.c., ma anche di qualunque terzo, nel caso in cui l'omessa diligenza professionale del dirigente preposto abbia determinato pregiudizi suscettibili di valutazione economica.
- L'approvazione del bilancio di esercizio non libera il Dirigente Preposto dalle responsabilità incorse nella gestione societaria (art. 2434 c.c.).

## Le responsabilità civilistiche (segue)

### ■ Il diverso grado di responsabilità tra dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili e gli amministratori con riferimento ai bilanci:

- Gli amministratori assumono la responsabilità piena del bilancio e degli altri documenti contabili societari, anche per quanto attiene alla loro elaborazione materiale, alla quale possono anche non prendere parte. Analoga responsabilità complessiva incombe anche su sindaci e revisori, i quali peraltro debbono necessariamente vigilare sulla fase procedimentale e alle risultanze relative.
- I dirigenti preposti, viceversa, con riferimento ai bilanci non possono essere ritenuti responsabili degli stessi (sempre che non ricoprano anche il ruolo di consigliere) ma potranno essere chiamati a rispondere solo in merito alle attestazioni da essi rilasciate. Ed infatti, il sesto comma dell'art. 154 *bis* del TUF parla di "*compiti loro spettanti*".
- In base a quanto risulta nella stessa Circolare di Assonime n.12 del 2006, è stato rilevato che, alla luce dei nuovi principi della riforma societaria, che graduano la responsabilità nell'ambito del consiglio di amministrazione in relazione alle funzioni in concreto attribuite agli amministratori, gli amministratori privi di deleghe potrebbero essere ritenuti esenti da responsabilità, laddove il danno sia imputabile ad una specifica negligenza del dirigente contabile.

## Simonetta Candela



Simonetta Candela  
Piazzetta M.Bossi, 3  
20121 Milan  
Italy  
T +39 02 806 341  
F +39 02 806 34200  
E [simonetta.candela@cliffordchance.com](mailto:simonetta.candela@cliffordchance.com)

In Clifford Chance dal 1999, Partner responsabile del dipartimento di diritto del lavoro, opera presso l'ufficio di Milano.

Fornisce assistenza specialistica sia in ambito giudiziale che stragiudiziale ad aziende industriali, commerciali ed istituti bancari sia italiani che stranieri.



Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari: la legge 262/05 e le novità introdotte dal Decreto Pinza

24



Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari: la legge 262/05 e le novità introdotte dal Decreto Pinza



[www.cliffordchance.com](http://www.cliffordchance.com)

Clifford Chance Studio Legale, Piazzetta M.Bossi, 3, 20121 Milan, Italy  
© Clifford Chance 2006  
Studio Legale Associato in associazione con Clifford Chance